

Storia costituzionale per futuri giuristi

BERNARDO SORDI

1. *Quale storia costituzionale?*

«La ‘storia’ costituzionale non è un passato inerte ma è la continua rielaborazione delle radici costituzionali dell’ordinamento che ci è imposta nel presente dalle esigenze costituzionali del futuro»¹.

Questa icastica e affascinante definizione della storia costituzionale chiudeva, oltre trenta anni fa, una lunga e meditata riflessione di Gustavo Zagrebelsky, svolta in occasione di un celebre incontro fiorentino, pervicacemente voluto e organizzato da Paolo Grossi, sull’insegnamento della storia del diritto medievale e moderno.

Quella definizione evitava, programmaticamente, divagazioni e inventari sulle diverse accezioni della storia costituzionale. Muoveva, sicura, da un forte ‘cuore’ giuridico, dimostrandosi relativamente poco interessata ad avviare possibili percorsi interdisciplinari. In buona sostanza, era pensata per le sole facoltà di giurisprudenza e a stretto uso dei giuristi, alle

prese, in seguito alle trasformazioni dello Stato costituzionale, con la rivoluzione ermeneutica di una costituzione pluralista, ormai lontana dall’intenzione costituente dei padri fondatori, distaccatasi tanto dal momento imperativo del comando, quanto dal momento pattizio del contratto, e divenuta semplice tavola di principi e valori, ora allineati, ora in collisione tra loro, alla costante ricerca di bilanciamenti ed equilibri. E, infatti, questa riflessione fiorentina era praticamente concomitante con la pubblicazione de *Il diritto mite*, oggi ristampato con l’aggiunta di una interessante *Introduzione* retrospettiva, ragionata *pezza di appoggio* alle tesi del 1992² che, per la prima volta, calavano nell’ordinamento costituzionale italiano i problemi applicativi di un “diritto per principi”.

Sapientemente elaborata attraverso una problematica ricostruzione della storia costituzionale occidentale, tra improvvise fiammate di miti costituenti e risalenti tradizioni costituzionali, periodicamente risorgenti, quella definizione dava conto del

ruolo vieppiù crescente dell'interpretazione costituzionale³, nel quadro di un forte *empowerment* dell'intero sistema giudiziario, che si propagava a cascata, in una crescente giurisprudenzializzazione dell'ordinamento, dal vertice delle corti costituzionali ai più diversi giudici di merito.

Eppure, probabilmente perché frutto della riflessione di un costituzionalista ben calato nel magma del diritto vivente, pur dando spazio e preminente significato alla storia, quella definizione si dimostrava poco disponibile a ricercare l'autonomia storiografica di una disciplina siffatta, vissuta piuttosto come scienza ausiliaria, preziosa sì, perché strategica nel processo di interpretazione costituzionale, ma ancora sostanzialmente ancillare. Posizione ricorrente nei costituzionalisti, pronti a ribadire, negli stessi anni, attraverso alcuni grandi maestri, che la storia costituzionale andava «scritta con l'apporto proprio dei giuristi», seguendo gli istituti «passo dopo passo, nelle loro successive epifanie, alla cui descrizione giova porre mano con i canoni propri della ricerca giuridica»⁴.

Questo solido ancoraggio giuridico neppure oggi, che con maggiore consapevolezza possiamo testare “il crocevia”, sempre più articolato e plurale, di una storia costituzionale dalle molte anime e naturalmente vocata al colloquio tra discipline diverse, sembra disputabile, specialmente quando la storia costituzionale si rivolge e si indirizza verso giuristi in formazione.

Non è certo diluendo e scolorando lo specifico giuridico della storia costituzionale, che si rende un buon servizio al diritto e alla stessa storiografia.

Al contrario, come di recente, e in modo particolarmente convincente, ha dimostrato Dieter Grimm, un *constitutional turn in historiography* appare indispensabile, imprimendo un forte innesto della problematica giuridica all'interno della stessa storia politica e sociale⁵. Altrimenti – lo dimostra puntualmente il caso tedesco del patriottismo costituzionale e del ruolo della Corte di Karlsruhe nella promozione di un'età dei diritti, non vivificata al momento della Legge fondamentale dall'esercizio di un potere costituente e in larga misura introdotta proprio dalla giurisprudenza costituzionale –, finiremmo per precluderci la stessa comprensione della realtà e del presente.

2. *Oltre l'ancillarità: luci e ombre*

Una storia costituzionale, quindi, parte integrante della *General History*? Soluzione auspicabile, certo. Sarebbe però imprudente cantar vittoria: le sordità degli storici verso lo specifico giuridico sono ben lungi dall'essere debellate. Sull'altro fronte, le chiusure legalistiche sono sempre in agguato e i «giuspositivisti della costituzione»⁶ continuano a dimostrarsi non troppo disponibili a lasciar spazio alla dimensione storica nella formazione del giurista.

Si può, comunque, iniziare a valutare, *ex parte historiae*, se questa opportunità di dialogo tra storici e giuristi, spinta ora da più estesi bisogni conoscitivi, ora dalla necessità di supportare una pervasiva interpretazione costituzionale, sempre di più vissuta come «l'atto che mette in rapporto un passato costituzionale assunto come

valore e un futuro che ci si pone come problema da risolvere nella continuità»⁷, abbia compiuto qualche passo oltre l'ancillarità.

Se si siano, cioè, nel frattempo, aperte nuove sfide e si sia finalmente dischiusa una piena dignità storiografica, in sede giuridica, alla storia costituzionale.

Una rapida verifica dello stato dell'arte ci mostra una condizione di salute più che buona della disciplina, con il *Giornale*, che ci ospita, felicemente giunto al suo numero 48, attivissimo nel perseguire i più diversi sentieri della ricerca, ma anche nel favorire riflessioni metodologiche e operative a largo raggio, aperte alle più diverse declinazioni della storia costituzionale, con un occhio di riguardo alle *international experiences*, e alla sempre ricca realtà italiana, come proprio questo fascicolo dimostra.

Da qualche mese, nella Biblioteca fiorentina per la storia del pensiero giuridico moderno è apparso il vol. 139 dedicato a *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*, che raccoglie i lavori di una giornata di studi particolarmente densa che, nel nome e in memoria di un grande battistrada come Maurizio Fioravanti, aveva riunito, il 10 marzo 2023, giuristi, storici, politologi, di nuovo insieme a un comune banco di lavoro. E potremmo citare altri segni positivi, di straordinaria vitalità e continuità.

Eppure, al tempo stesso, serpeggia forte la sensazione che un'età particolarmente feconda si sia chiusa, con la dolorosa scomparsa, in un breve volgere di tempo, di Joaquín Varela, António Hespanha, Michael Stolleis, Maurizio Fioravanti, Bartolomé Clavero, per citare solo gli specialisti. Ma sappiamo bene che il computo delle perdite è assai più pesante.

Non solo. Sul fronte del diritto costituzionale positivo, sia pur con le dovute eccezioni, dall'ultimo libro di Massimo Luciani, alla *Costituzione* di Raffaele Romanelli, sino al volume coordinato da Sabino Cassese sulla divisione dei poteri⁸, sta prendendo piede un sentimento antistoricista strisciante, animato da un presentismo tecnologico, certo attuale e significativo, ma oltremodo invadente, affiancato da una neo-esegesi di taglio prettamente giurisprudenziale: un perverso combinato di fattori che sta facendo terra bruciata della *Verfassungslehre*, minando le frequentazioni e gli interrogativi sulla lunga durata e rendendo superfluo il colloquio tra presente e passato.

Ad aggravare, infine, il già non facile momento, si aggiungono i *tempi difficili per la costituzione* e i conseguenti *smarrimenti dei costituzionalisti*⁹, a causa anche del modestissimo cabotaggio che contraddistingue l'ennesima ripresa degli accanimenti terapeutici sulla seconda parte della costituzione repubblicana, per altro ben poco efficaci a fronte delle «disfunzioni in atto nel sistema politico»¹⁰: sintomo, assai più generale, della «Recent Unpleasantness»¹¹, per usare l'eufemismo di Jack Balkin, che affetta, da tempo, tutti i sistemi politici delle tarde democrazie.

Se questa china non verrà arrestata, possiamo fondatamente temere che il diritto costituzionale venga presto a smarrire la propria funzione storica di *tronco* delle discipline pubblicistiche, sino a perdere la propria, tipica, capacità di rappresentare il punto di elaborazione della teoria generale, conquistata alla fine dell'Ottocento. Trascinando così, fragorosamente, in questo ripiegamento, anche ogni possibilità di storia costituzionale.

3. *Un primo bilancio*

Tirando, sinteticamente, le fila di un primo bilancio, dobbiamo con amarezza riconoscere che ci siamo ritrovati, quasi all'improvviso, senza maestri. Non solo abbiamo le spalle meno coperte, ma anche lo stesso colloquio europeo della disciplina, prima solcato da ripetuti e profondi sguardi storico-comparativi, si è fatto più faticoso e difficile.

Possiamo infine contare su di un numero, sensibilmente minore, di interlocutori interessati ai nostri lavori e alle nostre ricerche. Il presentismo imperante è un macigno cui, nei decenni scorsi, non eravamo abituati e con il quale oggi dobbiamo invece fare i conti.

Naturalmente si tratta, per lo più, di questioni di contesto e di tendenze diffuse e pervasive, sulle quali abbiamo minime possibilità di influenza.

E però, proprio perché il contesto ci è meno favorevole che in passato – penso al grande concorso di studi, spesso di notevole qualità, che nel 1990 converge sulla grande figura di Costantino Mortati, scomparso nel 1985; penso alle ripetute occasioni offerte dai decennali della costituzione repubblicana – questo invito a riflettere sulle condizioni e sulle prospettive disciplinari della storia costituzionale, che il *Giornale* ci propone, risulta quanto mai opportuno.

Rispetto a un momento metà anni Settanta, un momento che definirei sbrigativamente come *momento Ghisalberti* – beninteso non in senso dispregiativo, perché Carlo Ghisalberti aveva avuto non solo il coraggio e il merito di scrivere, già allora, una sintesi, di ottima leggibilità, sul secolo centrale della storia costituzio-

nale italiana (1848-1948), ripercorso nelle sue principali scansioni di storia politica; ma anche quello di aprire la prospettiva, larga, tra antico regime e 1848, per un primo tentativo di problematizzare la difficile *Staatswerdung* della penisola – occorre riconoscere che i passi avanti compiuti sono stati enormi. Passi avanti che io vedo principalmente nell'approfondimento dei singoli temi; nella problematizzazione di cesure e transizioni; nel dominio solido della costituzione liberale e, più recentemente, anche della costituzione del Novecento; nella *Begriffsgeschichte*; nello sguardo comparativo; nella comprensione, infine, del costituzionalismo come fenomeno e grande capitolo della modernità, almeno a scala occidentale.

Restano, tuttavia, anche mancanze e vuoti di non poco conto. Sempre nell'ottica di redigere alcune poste molto sintetiche – e molto personali – di bilancio, a mio avviso difetta ancora una nostra capacità di racconto, accettata e condivisa, sulla lunga durata. Così come manca uno *Standardwerk*, sul modello della *Geschichte* di Stolleis, in grado di condurre il lettore tedesco dalla prima modernità sino alla riunificazione, passando addirittura per un profilo accurato e analitico della vicenda della DDR. Manca, in terzo luogo, un dialogo più serrato con la storiografia generale, che molto ha fatto, in questi ultimi decenni, per il periodo degli antichi Stati italiani, e per la rilettura dell'intera vicenda risorgimentale¹².

Sino a pochissimi anni fa, del resto, la nostra storiografia costituzionale dimostrava una quasi totale estraneità alla dialettica *ancient and modern constitutionalism, constitution ancienne/constitution nouvelle, Verfassung/Konstitution* che sol-

ca tutte le grandi esperienze europee, dal Seicento inglese; all'89 francese; sino al 1815 in Austria e Prussia: tutte, secondo tempi e modi affatto diversi e peculiari, inestricabilmente imbevute di questa miscela tra presente e passato, tra nuovo e antico.

Complice una struttura regionale e plurale, poco disponibile a recepire pressioni nel senso di una nuova unità costituzionale; complice la necessità di coniugare l'obiettivo, a lungo impossibile, di portare a termine contemporaneamente il processo di *State building* e di *Nation building*; complice, anche per questo frammentato retroterra politico, la lenta e faticosa diffusione del lemma *costituzione* e del lemma stesso *diritto pubblico*, ancora nel tardo Settecento¹³, il percorso italiano verso lo Stato costituzionale è come se fosse stato sensibilmente accorciato, espungendo – praticamente sino allo “scarto repentino” del triennio giacobino e, dopo la breve parentesi napoleonica, sino in buona sostanza al 1847/48 – il colloquio con le radici.

Anche nella storia costituzionale si è così finito per accentuare, vuoi sotto il profilo della decadenza¹⁴, vuoi sotto il profilo di un ‘infelice’ *Sonderweg*, il dislivello di statualità rispetto alle esperienze europee maggiori; l'essere la penisola terra di mera recezione e quindi di costituzionalismo intellettualistico, artificiale, importato dalla «costituzione della madre repubblica francese»¹⁵, inevitabilmente destinato a soccombere nei tragici frangenti della Napoli del 1799.

Un meritorio filone di ricerca – penso in particolare agli studi di Luca Mannori – ci ha riportato da qualche tempo alla *costituzione* propria di una Italia plurale, remo-

ta per le consuete periodizzazioni e aliena da codificazioni testuali e in cui pure una costituzione materiale esiste, ma è strettamente municipale, è nata per dividere e non per unire, per garantire «l'originaria separatezza a fasci di città, signorie, territori delle più varie origini»¹⁶.

Il superamento di questo assetto avverrà lentamente nel corso del Risorgimento, con un riposizionamento filo costituzionale di élites scosse dalle prepotenti modernizzazioni napoleoniche e in cerca di nuove difese per una egemonia minacciata.

Storia costituzionale e storia politica s'intrecciano in una rilettura del processo di costruzione della nostra identità nazionale che non è possibile ripercorrere in queste pagine. Ma di certo già qui, dalle illuminazioni fisiocratiche settecentesche, alle costituzioni napoleoniche, alle costituzioni anglo-mediterranee, sino alle costituzioni municipali che animano gran parte della riflessione pubblica del nostro primo Ottocento e che solo con il 1848 cedono definitivamente il passo alle carte francesi, c'è una ricchezza costituzionale che attende di essere compiutamente riannodata, riprendendo il filo di una narrazione che possa finalmente distendersi sulla lunga durata.

Non è affatto una terra incognita, perché, dalla storia degli antichi Stati, all'Italia dei Lumi, dall'incontro tra riforme e rivoluzione, sino alla Restaurazione, disponiamo di ottime indagini.

È invece la rilevanza ‘costituzionale’ di lungo periodo di queste vicende che forse non abbiamo ancora del tutto focalizzato. Mettere in cantiere l'obiettivo di «una storia complessiva della costituzione italiana»¹⁷ serve a restituire la profondità

che anche le nostre norme costituzionali posseggono, facendo risuonare l'eco delle "grandi voci lontane", dei "grandi nomi lontani", evocati suggestivamente da Piero Calamandrei in un discorso del 1955 in cui il nuovo testo costituzionale veniva spiegato agli studenti milanesi¹⁸. Serve, soprattutto, a reimmettere anche la vicenda italiana nel mainstream europeo in cui merita di essere collocata.

4. e ... una prima agenda di lavoro futuro

Volgendo lo sguardo in avanti, per qualche provvisoria conclusione, mi sembra quindi che se vogliamo tesaurizzare il grande lavoro di questi anni, facendo definitivamente uscire la storia costituzionale dalla condizione, sempre minacciata, che prima vedevamo, di ancillarità, ora verso i giuristi, ora verso gli storici, dobbiamo perfezionare il nostro sguardo di lunga durata. Riuscendo a immergere anche il percorso italiano nella storia europea dello Stato e della costituzione e a recuperare il pluralismo dei percorsi e delle 'tradizioni', rompendo così anche il guscio, talvolta troppo stretto, delle 'costituzioni moderne' e dei loro vincoli testuali. Dobbiamo cioè attrezzarci non solo per il racconto, che ben abbiamo dimostrato di saper fare, istituto per istituto, per singole codificazioni costituzionali, per specifici macro-contesti o macro-vicende: dobbiamo essere in grado di snodare per intero una storia costituzionale, tra medioevo e modernità, all'insegna del punto di vista del potere e dei meccanismi della sua legittimazione e limitazione; delle istituzioni politiche e della rappresentanza; delle

funzioni e dei compiti pubblici; dei privilegi e dei diritti; delle relazioni centro-periferia; dei rapporti tra diritto e società ...

Nell'incontro fiorentino del 10 marzo, che ricordavo all'inizio, ci siamo interrogati a lungo sulle griglie interpretative che a Maurizio Fioravanti, che sulla lunga durata della storia costituzionale molto aveva lavorato, erano particolarmente care. Da un lato, la progressione delle tipologie statuali (Stato giurisdizionale, Stato di diritto, Stato costituzionale), secondo una impostazione anti-evolutiva, che muoveva da una definizione 'debole' di Stato, come ragionevole equilibrio tra pluralismo della società e delle istituzioni e unità politica. Dall'altro, la progressione dei modelli costituzionali (costituzione cetuale, liberale, democratica)¹⁹.

E proprio su queste griglie, con l'amico Massimiliano Gregorio, abbiamo prima costruito l'incontro, e quindi strutturato l'edizione degli *Atti* del seminario, che le ha approfonditamente discusse, con risultati, a mio avviso, importanti, anche perché frutto di un autentico approccio interdisciplinare.

La nostra agenda di lavoro futuro, per chi lo vorrà, per chi condividerà questa prospettiva, potrebbe ripartire da qui. Non per cesellare tipologie di vecchia foggia ottocentesca, che servivano a magnificare il ruolo costruttivo dei giuristi che stavano edificando lo Stato di diritto, e che denunciavano perciò evidenti eccessi di sovradeterminazione concettuale, conservando per di più i loro vuoti, le loro difficoltà, in primo luogo di eccessiva generalizzazione. Queste tipologie devono essere oggi derubricate a semplici schemi orientativi: «interpretative Schemata»²⁰, per cogliere, tramite il confronto compa-

rativo, una più ricca profondità di analisi. Tipologie, dunque, mobili e flessibili, da modificare, integrare, e quindi da adattare e contestualizzare ad un percorso, quanto mai accidentato, come quello italiano; descrittori tuttavia essenziali nella ricerca e nello strategico confronto comparativo e ancor più nella didattica, specialmente se questa è rivolta a giuristi in formazione, per un convincente snodarsi del racconto da presentare allo studente di oggi, in vista di uno sguardo diacronico pienamente intellegibile e di una migliore comprensione del presente.

Tornare a riflettere sulle tipologie serve dunque per raccogliere la sfida del racconto di lunga durata e del confronto comparativo, riprendendo, in forma totalmente diversa, la tradizionale dialettica di un costituzionalismo sospeso, tra *ancient and modern*, e che si è posto, in modi tanto plurali, quanto affascinanti, di fronte agli *opening dilemmas* fissati al momento della fondazione delle nostre attuali democrazie, recentemente messi a confronto dallo studioso di Cornell, Richard Franklin Biesel²¹. In quelle pagine, il caso italiano non viene preso in considerazione. Per la nostra sostanziale perifericità, certo, ma anche perché la storia politica italiana è troppo tormentata perché sia in grado di costruirsi, nella lunga durata, una

sua ininterrotta mitologia costituzionale, sull'esempio dei grandi modelli occidentali. Le nostre immediate basi costituzionali sono assai più recenti e anche per questo le celebriamo ad ogni ricorrenza decennale.

Politicamente è un segno di fragilità e di debolezza del nostro sistema costituzionale e, quindi, della sua relativa maturità, che il parossistico accanimento sulle riforme costituzionali drammaticamente rivela.

Per una storiografia costituzionale può essere però un segno di libertà. Può essere un invito a scrivere un racconto scevro da condizionamenti, da itinerari prefissati e aderente alla fisiologica complessità delle cose. Può essere una spinta a ritessere i fili di una narrazione che peschi nelle nostre antiche radici municipali e che si snodi, poi, tortuosamente, sino al presente.

Se questa nostra comunità dialogante riuscirà a mantenere aperto e problematico questo obiettivo conoscitivo, sui tempi lunghi della modernità, diminuirà la nostra ancillarità e crescerà invece la nostra capacità di contribuire alla lettura del presente e delle sue vorticose trasformazioni, assolvendo così anche, nel modo migliore, al nostro compito di formatori di nuove generazioni.

- ¹ G. Zagrebelsky, *Intervento*, in P. Grossi (a cura di), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatarî, prospettive*, Milano, Giuffrè, 1992, p. 227.
- ² G. Zagrebelsky, *Introduzione. Il diritto mite. Una pezza d'appoggio*, in Id., *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Nuova edizione, Torino, Einaudi, 2024.
- ³ *Interpretazione costituzionale* era appunto l'espressione presa a prestito, da un personaggio sensibile come Giorgio Berti, sin dalla fine degli anni '80, per l'intitolazione del proprio manuale di diritto costituzionale: Padova, Cedam, 1987.
- ⁴ S. Bartole, *Introduzione a L. Paladin. Saggi di storia costituzionale*, a cura dello stesso Sergio Bartole, Bologna, il Mulino, 2008, p. 9 ed ivi, pp. 13 e ss., L. Paladin, *La questione del metodo nella storia costituzionale*.
- ⁵ D. Grimm, *Constitutional History as an Integral Part of General History: The German Case*, in «Rechtsgeschichte. Legal History», 31 (2023), pp.18-30.
- ⁶ Zagrebelsky, *Introduzione. Il diritto mite. Una pezza d'appoggio*, cit., p. XXI.
- ⁷ Zagrebelsky, *Intervento*, in P. Grossi (a cura di), *L'insegnamento della storia del diritto*, cit., p. 226.
- ⁸ M. Luciani, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, con le mie osservazioni, *Pianisti e compositori. In margine all'ultimo libro di Massimo Luciani*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 53 (2024), pp. 831-836; R. Romanelli, *L'Italia e la sua costituzione. Una storia*, Roma-Bari, Laterza, 2023; S. Cassese (a cura di), *La separazione dei poteri*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023.
- ⁹ Lo segnala, ancora una volta, uno scritto di Gustavo Zagrebelsky, *Tempi difficili per la costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti*, Roma-Bari, Laterza, 2023.
- ¹⁰ E. Cheli, *Costituzione e politica. Appunti per una nuova stagione di riforme costituzionali*, Bologna, il Mulino, 2023, p. 117.
- ¹¹ J.M. Balkin, *The Cycles of Constitutional Time*, Oxford, Oxford University Press, 2020, p.3.
- ¹² La severità del giudizio può dipendere dalla circostanza particolare che mi vede, ormai da alcuni anni, insegnare prevalentemente in un corso generale di storia del diritto, nel quale far confluire alcuni snodi centrali del percorso costituzionale. Sono convinto che il giudizio e la valutazione sarebbero diversi e assai più positivi, se l'insegnamento si concentrasse sull'Ottocento liberale; le vicende dello Stato unitario; il mosaico fascismo; sulla democrazia costituzionale o la nascita della Repubblica.
- ¹³ B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 72-85.
- ¹⁴ B. Sordi, *Le origini storiche della debolezza dello Stato italiano*, in L. Torchia (a cura di), *Attraversare i confini del diritto*. Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 45-54.
- ¹⁵ F. Morelli, A. Trampus (a cura di), *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentato al Governo Provvisorio dal Comitato di Legislazione* (aprile 1799), Venezia, Centro Studi Stiffoni, 2008, p. 122.
- ¹⁶ L. Mannori, *Dal Settecento all'Unità. Gli italiani e la scoperta della costituzione*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 36, II/2018, pp. 35-52; Id., *Costituire l'Italia. Il dibattito sulla forma politica nell'Ottocento preunitario*, Pisa, Pacini, 2019.
- ¹⁷ Mannori, *Dal Settecento all'Unità. Gli italiani e la scoperta della costituzione*, cit., p. 35.
- ¹⁸ Valorizza opportunamente il *Discorso ai giovani* di Calamandrei (si può leggere in *La Costituente e la democrazia italiana. Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, Firenze, Vallecchi, 1969, I, pp. 122-123) Sabino Cassese, nel saggio introduttivo del fascicolo della «Trimestrale di diritto pubblico» dedicato ai 70 anni della Costituzione: «Le grandi voci lontane»: ideali costituenti e norme costituzionali, ivi, 2018, fasc. 1, pp. 1-7.
- ¹⁹ Ho cercato di ripercorrerle in *Stato e costituzione: la prospettiva storica*, in M. Gregorio, B. Sordi (a cura di), *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*. Atti della giornata di studi in memoria di Maurizio Fioravanti. Firenze, 10 marzo 2023, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, pp. 25-37.
- ²⁰ T. Duve, *Rechtsgeschichte und Ordnungsdenken. Zum rechtshistorischen Werk von Paolo Grossi*, in «Rechtsgeschichte. Legal History», 31 (2023), p. 322.
- ²¹ R.F. Benschel, *The Founding of Modern States*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022.